



COMUNE DI CONSELVE

Provincia di Padova

CORONA VIRUS – aggiornamento del 09.03.2020

II SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore dal 08/03/2020 al 03/04/2020, inerenti misure di contenimento del contagio COVID-19 (corona virus), che interessa, tra l'altro, anche la Provincia di Padova

INFORMA

1. Evitare ogni **spostamento delle persone fisiche** in entrata e in uscita, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
*(modello autocertificazione per gli spostamenti delle persone fisiche è presente sul sito del Comune di Conselve).
2. Ai soggetti con **sintomatologia da infezione respiratoria e febbre** (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
3. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i **soggetti** sottoposti alla misura della **quarantena** ovvero risultati **positivi al virus**.
4. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati; resta comunque consentito lo svolgimento degli **allenamenti degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta** che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
5. Si raccomanda ai **datori di lavoro pubblici e privati** di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la modalità di fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r. del succitato Decreto;
6. Sono sospese le **manifestazioni organizzate**, nonché gli **eventi in luogo pubblico o privato**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

7. Sono sospesi le **attività didattiche** in presenza delle scuole di ogni ordine e grado compresi asili nido, scuole materne e ogni servizio per l'infanzia, in qualsiasi modo denominato pubblico o privato. Sono sospesi altresì i corsi professionali. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
8. L'apertura dei **luoghi di culto** è condizionata dal rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
9. La **Biblioteca Comunale** rimane chiusa.
10. Sono sospese le **procedure concorsuali** pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
11. Sono consentite le **attività di ristorazione e bar** dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
12. Sono consentite le **attività commerciali diverse** da quelle di cui al punto precedente, a condizione che si evitino assembramenti di persone e sia rispettata la distanza di almeno un metro tra le persone, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
13. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le **medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.** Nei giorni feriali, il gestore deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
14. Sono sospese le **attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.**
15. Nelle **Sale Comunali** sono sospesi tutti gli incontri/riunioni programmate e lo Sportello ecologia/ambiente.

E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche, di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori solo in caso di stretta necessità e di evitare luoghi affollati.

Si raccomanda vivamente ai cittadini, ai pubblici esercizi ed alle attività commerciali in genere, di adottare scrupolosamente le misure di igiene prescritte dal Ministero della Salute, di seguito allegate.



Il Sindaco

Maria Alberta Boccardo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.